



IL FISCO SEMPLICE

n. 11
2018

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

Legge di bilancio 2019 e decreto legge fiscale collegato

I principali risultati conseguiti dall'azione politica della Confederazione in materia fiscale ed alcune criticità su cui bisogna intervenire

Premessa

Sulla **legge di bilancio 2019** e sul **decreto fiscale collegato** la **Confederazione** ha giocato d'anticipo ed in attacco e, già prima dell'inizio dell'iter parlamentare, ha portato a casa risultati di particolare rilievo in materia fiscale.

1. Legge di bilancio 2019

1.1. Eliminati gli aumenti dell'IVA previsti a partire dal 2019

Il Governo ha tenuto fede all'impegno assunto con la **Confederazione** di **eliminare gli aumenti dell'IVA previsti nel 2019 (12,4 miliardi di euro)**. Inoltre, **ha sterilizzato, parzialmente, gli aumenti dell'imposta previsti nel 2020 e nel 2021**.

Nell'attuale contesto economico, un ulteriore innalzamento della tassazione sui consumi, e in particolare dell'IVA, avrebbe avuto effetti catastrofici sui consumi delle famiglie ed avrebbe penalizzato i livelli di reddito medio-bassi.

Ora, però, **è necessario** – sia attraverso una seria politica di revisione e contenimento della spesa pubblica improduttiva sia attraverso interventi di contrasto all'evasione fiscale –

continuare su questa strada e scongiurare, totalmente, gli aumenti delle aliquote IVA previsti nel 2020 e nel 2021. Ricordiamo, infatti, che:

- › per il **2020**, è previsto l'incremento di **1,5 punti percentuali** dell'aliquota IVA del **10%** (che, quindi, salirebbe all'**11,5%**) più l'incremento di **2,1 punti percentuali** dell'aliquota IVA del **22%** (che, quindi, verrebbe elevata al **24,1%**), che produrrebbero maggiori imposte per **13,5 miliardi di euro**;
- › per il **2021**, è previsto un ulteriore incremento di **0,4 punti percentuali** dell'aliquota IVA del **22%** (che, quindi, verrebbe elevata dal **24,1%** al **24,5%**). Tale aumento, sommato all'incremento del 2020, produrrebbe maggiori imposte per **oltre 15 miliardi di euro**.

L'aforisma del mese

I celibi dovrebbero essere tassati in modo più pesante degli uomini sposati. Non è giusto che alcuni uomini siano più felici di altri
– Oscar Wilde

1.2. Riconosciuto il riporto delle perdite per le imprese che adottano il nuovo "regime di cassa"

Come noto, il nuovo "regime di cassa" per le imprese in contabilità semplificata – introdotto nel nostro sistema fiscale a partire dal 1° gennaio 2017 – non consentiva il riconoscimento fiscale del riporto delle perdite maturate in costanza di regime.

Il nuovo regime, per le imprese con un magazzino rilevante, determinava una probabile chiusura in perdita nel 2017 e, non potendo riportare tale perdita in avanti (come è previsto, invece, per le società di capitali e per le imprese in contabilità ordinaria), un trend di redditi più elevati (rispetto al trend storico dell'impresa) negli anni successivi con un evidente aggravio di imposizione.

In assenza del riporto delle perdite il "regime di cassa" risultava, praticamente, inapplicabile per oltre due milioni di piccole imprese.

Per risolvere il problema è stata, quindi, accolta dal Governo la proposta della Confederazione di uniformare i diversi regimi fiscali di riporto delle perdite, ossia di estendere alle imprese individuali (sia a contabilità ordinaria sia a contabilità semplificata) il più favorevole regime di riporto delle perdite oggi previsto per le società di capitali, che possono dedursi le perdite subite senza alcun limite temporale.

1.3. Prorogate le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, le ristrutturazioni edilizie ed il "bonus mobili"

In virtù degli effetti positivi che hanno avuto sull'intera economia nazionale è stata accolta dal Governo la proposta della Confederazione di prorogare, anche per il 2019, le agevolazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, compreso il "bonus mobili", e di riqualificazione energetica, nelle medesime misure del 50% e del 65% previste per il 2018.

1.4. Avviata la "Flat Tax" per le piccole imprese ed i lavoratori autonomi

E' stata avviata la "Flat Tax" per le piccole imprese ed i lavoratori autonomi, ampliando la platea dei soggetti che beneficiano dell'attuale "regime forfetario" attraverso l'aumento dei limiti di ricavi – da 50.000 euro a 65.000 euro – per poter beneficiare di tale regime fiscale di favore. Questo regime agevolativo – di cui attualmente possono

beneficiare circa 950.000 partite IVA – comporta il versamento di un'unica imposta in misura fissa, pari al 15% (in luogo dell'IRPEF e delle relative addizionali, dell'IRAP e dell'IVA), e la eliminazione di una serie di adempimenti fiscali [quali, ad esempio, gli studi di settore (o i nuovi "ISA", che verranno introdotti a partire dal 2019), lo "spesometro", la fatturazione elettronica, introdotta, obbligatoriamente, a partire dal 2019].

Con questa misura, un numero maggiore di piccole imprese e di lavoratori autonomi (si stima, complessivamente, circa 1.500.000 di partite IVA) beneficerà sia di una riduzione del carico fiscale sia di una semplificazione degli adempimenti burocratici.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2020 – sempre per le piccole imprese ed i lavoratori autonomi – viene introdotta un'unica imposta sostitutiva (in luogo dell'IRPEF, delle relative addizionali e dell'IRAP), pari al 20%, per i ricavi o compensi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro.

Tale imposta sostitutiva si applicherà sul reddito determinato secondo le disposizioni vigenti in materia di determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e gli adempimenti contabili e fiscali saranno quelli ordinariamente previsti dall'attuale normativa.

1.5. Ridotta l'IRES sugli utili reinvestiti dal 24% al 15%

Le società di capitali che pagano l'IRES (l'imposta sul reddito delle società) vedranno ridotta l'aliquota dal 24% al 15% sugli utili reinvestiti nella ricerca e nello sviluppo, nell'acquisto di macchinari e nelle nuove assunzioni.

Con tale misura, quindi, le imprese più grandi e strutturate [società per azioni (s.p.a.) e società a responsabilità limitata (s.r.l.)], saranno incentivate ad effettuare investimenti ed assunzioni stabili.

Resta, comunque, l'esigenza, ai fini dell'impulso all'occupazione, di interventi specifici in materia di riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro.

1.6. Introdotta la "cedolare secca" sulle locazioni di immobili ad uso commerciale

Sui nuovi contratti di affitto degli immobili ad uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e delle relative pertinenze, con una

superficie non superiore a 600 mq., viene introdotta la **"cedolare secca"**, nella misura del **21%**.

La **"cedolare secca"** anche per le locazioni degli immobili commerciali può essere un **primo tassello** per cercare di risolvere l'annoso problema della **desertificazione commerciale dei centri urbani e, in particolar modo, dei centri storici**, ma a condizione che tale misura agevolativa sia finalizzata non solo alla **riduzione del prelievo fiscale a carico del locatore dell'immobile** ma anche alla **riduzione dei canoni di locazione corrisposti dal conduttore**.

E' opportuno sottolineare, al riguardo, che la **"cedolare secca"** è un esclusivo e diretto beneficio fiscale per il solo proprietario dell'immobile ma non per il conduttore del medesimo.

E' necessario, pertanto, che **tale beneficio sia condiviso tra locatore e conduttore attraverso una effettiva riduzione dei canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale**.

1.7. Eliminata l'IRI (Imposta sul Reddito di Impresa) per le società di persone e le ditte individuali

Per finanziare, in parte, **"Flat Tax"** e **riduzione dell'IRES**, il Governo ha eliminato l'**"IRI"** – l'**"Imposta sul Reddito di Impresa"** – misura che andava **a vantaggio delle società di persone e delle ditte individuali**, la cui entrata in vigore era già stata rinviata al **2019** dalla legge di bilancio dello scorso anno.

L'**"IRI"** – favorendo il **reinvestimento degli utili** nella propria azienda con una **tassazione ridotta** – avrebbe favorito **la patrimonializzazione delle piccole imprese** che sono costituite sotto forma di **società di persone** o di **ditta individuale**.

In pratica, l'**"IRI"** sarebbe stata utile a far diventare **"un po' più grandi"** ed a **strutturare meglio le piccole imprese** che sono il **vero tessuto economico del nostro Paese**.

Al riguardo, si ricorda che le **imprese individuali e le società di persone** che avrebbero tratto un concreto **vantaggio fiscale** dall'applicazione dell'**"IRI"** erano circa **250.000**.

2. Decreto legge fiscale collegato

La finalità di questo decreto legge fiscale collegato è quella di **reperire risorse finanziarie** da destinare alla **copertura delle misure previste dalla legge di bilancio** (quali, ad

esempio, il reddito di cittadinanza, la **"Flat Tax"**, la riforma della legge Fornero).

2.1. Le misure per instaurare una "pace fiscale" tra Stato e cittadini

In tale logica rientrano, quindi, le misure di **definizione agevolata "tout court" di situazioni debitorie e di liti pendenti che i contribuenti italiani hanno con il Fisco**.

Potranno, infatti, essere definite – con il versamento di un'**imposta agevolata** – le somme iscritte a ruolo, gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, i processi verbali di constatazione della Guardia di finanza, nonché tutto il contenzioso tributario.

In pratica si tratta di una vera e propria **"pace fiscale"** tra Stato e cittadini che ha lo scopo di smaltire gran parte di quell'imponente mole di debiti fiscali e di pendenze tributarie che i contribuenti italiani hanno nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

2.2. Le misure di semplificazione fiscale relative alla fatturazione elettronica

Le misure di **semplificazione fiscale** contenute nel decreto avranno, sicuramente, un impatto positivo in vista dell'entrata in vigore dell'**obbligo di fatturazione elettronica "B2B" e "B2C"**, a partire dal **prossimo 1° gennaio**, ma riguardano il **processo di fatturazione elettronica** (ad esempio, l'emissione delle fatture, l'annotazione delle fatture emesse, la registrazione delle fatture di acquisto, la detrazione dell'IVA) ma **non eliminano** una serie di **adempimenti fiscali posti a carico dei contribuenti**.

Ad oggi, infatti, le **uniche semplificazioni** riconosciute in funzione dell'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica sono l'**abrogazione**, a partire dal 2019, dell'invio del cosiddetto **"spesometro"**, **la riduzione dei termini di accertamento** – che da 5 anni passano a 3 anni, ma solo nel caso in cui i pagamenti effettuati e ricevuti di importo superiore a 500 euro avvengano attraverso canali tracciati – ed il riconoscimento, per i contribuenti in contabilità semplificata, di alcune semplificazioni rappresentate dall'invio di modulistica precompilata.

Occorre, quindi, procedere all'abrogazione di quegli adempimenti che – proprio in virtù dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica – sono ormai **superflui ai fini dei controlli**. In particolare, occorrerebbe:

- › eliminare lo **"split payment"**, nonché i regimi IVA di **"reverse charge"** applicati su alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi legati al rischio evasione;
- › innalzare il limite da cui scatta l'**obbligo di apposizione del visto di conformità** per poter compensare i crediti fiscali, **da 5.000 euro a 50.000 euro**;
- › eliminare l'**obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA**;
- › effettuare i **rimborsi IVA entro 3 mesi** dalla presentazione della dichiarazione annuale.

Solamente a seguito a tali interventi la fatturazione elettronica potrà rappresentare un'opportunità di semplificazione per le imprese.

In ogni caso va **evitata l'applicazione di sanzioni fino al 31 dicembre 2019** (e non nei primi sei mesi come previsto dal decreto) per le **irregolarità commesse nell'emissione delle fatture elettroniche**. Si deve, cioè, prendere atto che un **"cambiamento epocale"** come l'**obbligo della fatturazione elettronica**, fatto senza una adeguata sperimentazione, possa determinare da parte degli operatori degli errori in buona fede.

2.3. L'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi (il cosiddetto "scontrino telematico") e la lotteria dei corrispettivi

Circa l'**obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi (il cosiddetto "scontrino telematico")** – oggi opzionale – a partire dal **1° gennaio 2020** (dal **1° luglio 2019**, invece, per i **sogetti con un volume di affari superiore a 400.000 euro**), si evidenzia, in primis, l'esigenza di un confronto per la definizione della tempistica e delle modalità operative.

Infatti, considerando le problematiche tecniche dovute


all'adeguamento del parco macchine oggi esistente; alla sostituzione dei registratori di cassa che non possono essere adeguati; all'acquisto di un registratore telematico per i soggetti che ne sono stati, finora, sprovvisti; e tenendo conto delle notevoli difficoltà a cui gli operatori andranno incontro per i problemi di connettività internet, non uniforme sull'intero territorio nazionale, occorre prendere atto che i tempi di entrata in vigore del nuovo obbligo sono, decisamente, troppo brevi anche per le imprese più strutturate.

Si ritiene, quindi, in primis, che sia necessario prevedere l'entrata in vigore dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti i soggetti al **1° gennaio 2020**, eliminando, pertanto, l'avvio anticipato, al 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro.

Inoltre, si ritiene che il contributo **"una tantum"**, riconosciuto alle imprese per l'acquisto o l'adattamento degli attuali **"registratori di cassa"**, **non sia sufficiente** e che, quindi, vada, quantomeno, **raddoppiato**. E', infatti, ritenuta troppo esigua la somma di **250 euro** e di **50 euro**, attualmente riconosciuta, rispettivamente, per l'acquisto e l'adattamento degli apparecchi necessari all'assolvimento del nuovo adempimento.

Ma, soprattutto, è indispensabile **ridurre**, notevolmente, **i termini di accertamento**, in quanto se un'impresa diventa totalmente trasparente agli occhi del Fisco, non c'è alcun motivo per cui l'Agenzia delle Entrate debba avere **5 anni** di tempo per **effettuare i controlli**.

Un'ultima riflessione merita la **"lotteria dei corrispettivi"**. Già prevista dalla legge di bilancio 2017, è stata rinviata per problematiche operative non facilmente risolvibili. Si ritiene, quindi, che debba essere valutata con molta prudenza la sua introduzione ed alla luce dei provvedimenti attuativi che saranno emanati in merito.



**LEGGE DI BILANCIO 2019
E DECRETO LEGGE
FISCALE COLLEGATO**

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

SISMA BONUS - ASSEVERAZIONE TARDIVA

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E dell'11 ottobre 2018

Con la risposta ad interpello n. 31/E dell'11 ottobre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in tema di "Sisma bonus", soffermando la propria attenzione sulla possibilità, o meno, di poter usufruire dell'agevolazione anche nel caso di deposito tardivo dell'asseverazione da parte del progettista.

Richiamando la propria Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il progettista dell'intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato.

Ne consegue che, un'asseverazione tardiva, come nel caso concreto, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'ottenimento dei benefici fiscali in parola.



FUSIONI SOCIETARIE E RIPORTO DELLE PERDITE

Principio di diritto n. 6/E del 16 ottobre 2018

Con il documento n. 6/E del 16 ottobre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un principio di diritto in materia di riporto delle perdite in occasione di operazioni straordinarie quali le fusioni societarie.

Al riguardo, ha precisato che, allo scopo di contrastare il fenomeno del commercio delle cosiddette "bare fiscali", il Legislatore ha condizionato il riporto delle perdite ante fusione al rispetto di determinati parametri qualitativi e quantitativi in capo alle società cui le perdite si riferiscono, tra cui il cosiddetto "test di vitalità", con il quale viene verificato se la società fusa o incorporata non sia stata volutamente depotenziata nel periodo precedente alla fusione.

Nel caso in cui le perdite della società incorporata, di cui si chiede il riporto, siano il frutto di costi sostenuti nell'esercizio dell'ordinaria attività di gestione di una impresa neo costituita e non la conseguenza di un'attività di "svuotamento" o "depotenziamento" di una bara fiscale, secondo l'Agenzia delle Entrate, il fatto stesso che la detta società sia sorta nell'esercizio sociale precedente a quello di delibera della fusione, rende di per sé non agevole presumere il "depotenziamento" a fini elusivi.


TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 25 ottobre 2018

Con la risposta n. 53 del 25 ottobre 2018, l'Agenzia delle Entrate, a fronte di un interpello, fornisce alcuni chiarimenti in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi, con riguardo ad una società che svolge, tramite incaricati "porta a porta", l'attività di vendita al dettaglio di prodotti tramite filiali commerciali distribuite sul territorio nazionale, a ciascuna delle quali fanno riferimento più venditori impegnati nelle vendite a domicilio nel relativo territorio.

Viene chiesto, quindi, all'Agenzia delle entrate se la predetta struttura di vendita rientri tra i soggetti con "più punti cassa per singolo punto vendita" e, quindi, se possa avvalersi dell'invio telematico dei corrispettivi.

A parere dell'Agenzia la risposta è affermativa e, quindi, è possibile adottare il sistema di certificazione tramite corrispettivi telematici, di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 127 del 2015.



CONFERIMENTO DELLA DELEGA/REVOCA PER LA CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE, DEI DATI RILEVANTI AI FINI IVA E PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DA PARTE DI UN'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 57/E del 31 ottobre 2018

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 57 del 31 ottobre 2018, ha fornito alcune precisazioni sull'autenticazione della firma apposta sulla procura per la presentazione del modello "Conferimento della delega/revoca per la consultazione del cassetto fiscale, dei dati rilevanti ai fini IVA e per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica" presso gli Uffici l'Agenzia delle entrate, da parte di un'associazione di categoria che, pur non rientrando tra i soggetti abilitati alla presentazione del predetto modello, si avvale tuttavia di un dipendente iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente, che non intenda recarsi personalmente in ufficio, può farsi rappresentare da un incaricato secondo quanto previsto dall'art. 63 del D.P.R. n. 600 del 1973. A tal fine, è necessario che il contribuente conferisca una procura per iscritto con firma autenticata.

Tanto premesso, nel caso di specie, per gli adempimenti relativi alla consegna all'Ufficio della delega ad un massimo di due intermediari - di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 - il contribuente può conferire procura al dottore commercialista dipendente dell'Associazione, il quale può anche autenticare la sottoscrizione del contribuente, a condizione che lo stesso sia validamente iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili secondo le disposizioni che regolano detta iscrizione.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI CHE SUBISCONO UNA LAVORAZIONE NELLO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO DI DESTINAZIONE

Principio di diritto n. 10/E del 2 novembre 2018.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n. 10 del 2 novembre 2018, in merito alle cessioni intracomunitarie di beni che subiscono una lavorazione nello Stato membro diverso da quello di destinazione.

In particolare, viene chiarito che sono cessioni intracomunitarie non imponibili Iva ai sensi dell'articolo 41, lett. a), del D.L. n. 331 del 1993, le vendite di beni con destinazione altro Stato Ue anche se nel Paese in cui sono sottoposte a lavorazione il committente comunitario è identificato ai fini Iva.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO/REVOCA DELLE DELEGHE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 novembre 2018

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 5 novembre 2018, ha approvato il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, nonché il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all'utilizzo del cassetto fiscale delegato (allegati alla nostra nota informativa n. 323 del 6 novembre scorso, cui si rimanda per opportuna conoscenza).

Considerata la vasta platea dei soggetti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica ed i volumi di fatture previsti, l'Agenzia delle Entrate ha messo a punto due procedure per semplificare il processo di attivazione delle deleghe, garantendo, al contempo, la tutela del delegante. In particolare, è stato realizzato un servizio che consente di inviare, con modalità massiva dal 5 novembre 2018 o con modalità puntuale dal 30 novembre 2018, una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe conferite, ai fini della loro attivazione automatica.



L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

BOLLO VIRTUALE

DOMANDA Si chiede di sapere se è possibile assolvere l'imposta di bollo con modalità virtuale per le note di debito relative alle quote associative di una federazione inviate mediante posta elettronica.

RISPOSTA Ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi (decreti 7 giugno 1973, 25 luglio 1975, 31 ottobre 1981, 10 febbraio 1988 e 24 maggio 2012), per determinati documenti e atti, comprese le fatture, l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, mediante preventiva domanda di autorizzazione bollata presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di competenza, indicando il numero stimato degli atti e/o documenti emessi/ricevuti nel corso dell'anno, per i quali si chiede l'autorizzazione all'assolvimento in modo virtuale.

Il Decreto del Ministero delle Finanze del 7 giugno 1973 sembrerebbe includere anche le note di debito relative alle quote associative tra gli atti per cui è possibile richiedere l'assolvimento dell'imposta in modalità virtuale. Ai sensi dell'art. 1, del menzionato decreto, infatti, l'intendente di finanza, su richiesta degli interessati, può autorizzare a pagare in modo virtuale, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l'imposta di bollo dovuta su "Art 19 - Ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti, quando la somma supera le L. 10.000 ovvero sia indeterminata o a saldo per somma inferiore al debito originario senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze".

IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

DOMANDA Si chiede di conoscere se le vetrofanie di un negozio di vendita di prodotti arredo bagno, rappresentanti nello specifico un bagno, sono oggetto di imposta di pubblicità.

RISPOSTA L'imposta comunale sulla pubblicità, di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici, aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Nel caso di specie, le gigantografie rappresentanti un bagno, sono da considerarsi mezzi pubblicitari, da tassare secondo le modalità stabilite dal decreto: un'interpretazione della normativa vigente sull'imposta di pubblicità e sul suo presupposto impositivo, porta a ritenere le immagini esposte assoggettabili, anche nel caso in cui non contengano espressamente il marchio di un prodotto o un produttore. A diversa conclusione si giunge nell'ipotesi in cui nelle vetrine vengano esposti sfondi o immagini diverse da quelle rimandanti a prodotti commercializzati dal negozio, anche se con colori presenti nel logo dell'azienda, purché prive di marchi, loghi o scritte finalizzate a pubblicizzare l'attività. In questo caso, infatti, non dovrebbe essere contestato alcun intento pubblicitario.

CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO DI MISURATORI FISCALI

DOMANDA Si chiede di conoscere se, in tema di fatturazione elettronica, è possibile usufruire del credito di imposta, nella misura del 50 per cento, previsto per l'acquisto di misuratori fiscali, di cui allo schema di Decreto Legge, recante "disposizioni urgenti in materia fiscale", anche per gli acquisiti effettuati nel 2018, associando il beneficio fiscale alla tipologia del bene piuttosto che alla data di acquisto.

RISPOSTA Al riguardo, si precisa che, in base al testo di cui all'art. 15 del citato schema di Decreto, il contributo pari al 50% della spesa sostenuta è concesso *una tantum* mediante sconto praticato dal fornitore ed è a questi rimborsato sotto forma di credito d'imposta.

La norma, tuttavia, limita il beneficio ai soli acquisti o adattamenti effettuati negli anni 2019 e 2020, escludendo, pertanto, l'anno 2018 dall'agevolazione.

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

DOMANDA Si chiede di conoscere se le aziende aderenti al servizio di conservazione delle fatture offerto dall'Agenzia delle Entrate devono anche attivarsi per una loro conservazione.

RISPOSTA Secondo quanto indicato al punto 7 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, i cedenti/prestatori e i cessionari/committenti, residenti o stabiliti in Italia, possono conservare elettronicamente le fatture elettroniche (nonché le note di variazione) trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi), utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Dal provvedimento, pertanto, si evince che detto servizio, già attivo dal 1° luglio 2018, rappresenti un criterio alternativo per la conservazione delle fatture elettroniche e, dunque, soddisfa l'obbligo di conservazione delle fatture elettroniche, senza la necessità, per il contribuente, di adoperarsi per un ulteriore processo di conservazione per conto proprio.

Si ricorda che il servizio reso dall'Agenzia delle entrate può essere adottato da imprese e professionisti per conservare solo fatture elettroniche in formato XML conformi alle specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

DOMANDA Si chiede di conoscere se, in tema di obblighi nell'ambito della fatturazione elettronica, i soggetti in regime agevolato possono continuare ad effettuare la conservazione delle fatture elettroniche passive in formato cartaceo.

RISPOSTA I contribuenti in regime dei minimi e quelli forfetari, a fronte dell'esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, decorrente dal 1° gennaio 2019, dovranno continuare a conservare, in maniera tradizionale, le fatture di acquisto, le bollette doganali e i titoli di spesa ricevuti in formato cartaceo (analogico).

BUONI BENZINA - EROGAZIONI LIBERALI

DOMANDA Si chiede di sapere se sia corretto escludere da tassazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 51 del TUIR, i buoni benzina, attribuiti a titolo di liberalità, sia se erogati alla generalità dei dipendenti, sia se erogati ad un solo dipendente.

RISPOSTA L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 59 del 2008, ha affermato che le erogazioni in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) possono rientrare nella previsione di cui al comma 3 dell'art. 51 del TUIR (esclusione dal reddito se di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro) e che "l'esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente non essendo più richiesto che l'erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti". Per quanto suesposto, si ritiene di poter affermare che i buoni benzina, erogati a titolo di liberalità, possono essere esclusi da tassazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 51, sia se erogati alla generalità dei dipendenti, sia se erogati ad un solo dipendente.

LUNEDÌ 3 DICEMBRE

IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F 24 - Versamento e compensazione

Sintesi delle disposizioni relative ai versamenti con Mod. F24 ed alle compensazioni.

VENERDÌ 7 DICEMBRE

ROTTAMAZIONE - C.d. "rottamazione- ter" delle cartelle di pagamento dal 2000 al 30 settembre 2017 - Versamento delle somme dovute

Termine per il versamento delle somme, con scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, dovute in base alla rottamazione "bis" (D.L. 148/2017), ai fini della ammissione al differimento automatico del versamento delle restanti somme, in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

LUNEDÌ 17 DICEMBRE

ASSISTENZA FISCALE - Imposta trattenuta dal sostituto d'imposta

Versamento con Mod. F24 delle somme trattenute nel mese precedente da sostituti d'imposta nei confronti di dipendenti e pensionati che si avvalgono di assistenza fiscale.

TASI - Versamento a saldo per il 2018

Versamento a saldo della TASI per il 2018.

IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza

Versamento tardivo di IVA e ritenute alla fonte, se non eseguito entro il 16 novembre 2018 con pagamento sanzione ridotta dell' 1,5 per cento e interessi nella misura dello 0,3 per cento annuo. Mod. F24 e cod. trib: 8904 (sanzioni Iva) e 8906 (sanzioni ritenute) e 1991 (interessi Iva). N.B.: interessi relativi a ritenute versati assieme a ritenute.

IMU - Imposta municipale - Versamento rata a saldo per il 2018 - Enti non commerciali: versamento rata dicembre

Versamento rata IMU a saldo per il 2018. Versamento rata dicembre per enti non commerciali.

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Versamento

Versamento addizionali IRPEF su redditi lavoro dipendente trattenute nel mese precedente:- per conguaglio di fine anno e acconto addizionale comunale (rata mensile) - per cessazione rapporto lavoro (unica soluzione).Mod. F24 e cod. trib. 3802 (add. reg) 3848 (add. com.) e 3847 (acconto add. com.).

IVA - Contribuenti mensili - Mese di novembre 2018 - Versamento - Pubbliche amministrazioni e soggetti con fatture "split payment" - Versamento dell'imposta

Versamento risultante da liquidazione mese di novembre 2018 (Mod. F24 e cod. trib.: 6011). Versamento dell'imposta "Split payment" dovuta dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti.

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte - Versamento

Versamento con Mod. F24 di ritenute operate nel mese precedente su redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, capitale (diversi dai dividendi), provvigioni.

IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA - Associazioni sportive dilettantistiche - Associazioni senza scopo di lucro - Annotazione delle operazioni

Annotazione dei corrispettivi da parte delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398 del 1991.

REDDITI DI CAPITALE - Risparmio amministrato - Versamento acconto imposta sostitutiva

Versamento acconto imposta sostitutiva da parte degli intermediari che applicano l'imposta sostitutiva secondo il regime del risparmio amministrato.

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Attività svolte a carattere continuativo - Versamento

Versamento - con Mod. F24 - imposta intrattenimenti relativa ad attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente.

IMPOSTA SOSTITUTIVA - Rivalutazione del T.F.R. - Versamento dell'acconto

Versamento acconto imposta sostitutiva su rivalutazione T.F.R. con Mod. F24 e cod. trib.: 1712.

IVA - Operazioni per le quali sono rilasciati le ricevute o gli scontrini fiscali - Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi

Annotazione delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

CEDOLARE SECCA / IMPOSTE SUI REDDITI - Contratti di locazione breve - Intermediari immobiliari - Ritenute operate - Versamento

Versamento con Mod. F24 delle ritenute operate nel mese precedente da parte di intermediari immobiliari, nonché da quelli che gestiscono portali telematici, all'atto del riversamento ai proprietari dei canoni dei contratti di locazione breve incassati per il loro tramite.

ACCISE - Diritti annuali di licenza - Versamento

Versamento del diritto annuale di licenza per impianti, depositi ed esercizi.

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE

IMPOSTE SUI REDDITI - Condominio - Corrispettivi di contratti appalto - Ritenute alla fonte - Versamento

Versamento con Mod. F24 di ritenute operate e non ancora versate dal condominio, anche se di importo inferiore a 500 euro, sui corrispettivi di contratti appalto di opere e servizi.

GIOVEDÌ 27 DICEMBRE

IVA - Scambi intracomunitari - Elenchi INTRASTAT mensili

Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. INTRASTAT relativi al mese di novembre 2018.

IVA - Acconto di dicembre - Versamento

Versamento acconto IVA per contribuenti mensili (cod. trib. 6013) e trimestrali (cod. trib. 6035) e Mod. F24.

VENERDÌ 28 DICEMBRE

IVA - Imposta afferente le operazioni doganali effettuate nel mese di dicembre – Versamento

Versamento dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate dal 1° al 24 dicembre.

LUNEDÌ 31 DICEMBRE

IVA - Autotrasportatori iscritti all'albo - Annotazione delle fatture emesse

Annotazione delle fatture emesse nel trimestre solare precedente per le prestazioni di servizi rese dagli autotrasportatori di cose per conto terzi.

EREDI - Dichiarazione - Presentazione - Versamento imposte

Versamento imposte sui redditi da parte di eredi di persone decedute successivamente al 28 febbraio 2018. Presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte di eredi di persone decedute successivamente al mese di febbraio 2018.

IVA - Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi - Esercizio dell'opzione

Esercizio dell'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

IVA / INTRATTENIMENTI - Opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari

Comunicazione alla SIAE dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari da parte degli esercenti attività, giochi ed intrattenimenti soggetti a imposta sugli intrattenimenti.

IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972 - Dichiarazione e versamento

Presentazione dichiarazione e versamento imposta su acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente per enti e associazioni (non soggetti passivi Iva o per acquisti per attività istituzionale se soggetti Iva).

TOSAP / COSAP - Versamento iniziato in corso d'anno

Versamento per tassa o canone occupazione spazi iniziato in corso d'anno.

BOLLO - Pagamento in modo virtuale - Versamento rata

Versamento della rata bimestrale per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale.

RITENUTA D'ACCONTO SULLE PROVVIGIONI - Commisurazione al 20 per cento del loro ammontare

Dichiarazione con raccomandata ai committenti da parte di agenti e rappresentanti che si avvalgono di dipendenti o di terzi, per applicazione ritenuta sul 20 per cento delle provvigioni, anziché sul 50 per cento (salvo emanazione di apposito decreto con diverse modalità).

IRES / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP - Adempimenti collegati - Termini di presentazione e di versamento

Per i contribuenti soggetti ad IRES, presentazione della dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta periodo (entro il 30 settembre - prorogato al 31 ottobre 2018 - per i soggetti con esercizio ad anno solare).

REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili - Versamento imposta

Versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe.

